



ALERT

**Appalti e subappalti
le ritenute fiscali le versa il committente**

MR

Appalti e subappalti: le ritenute fiscali le versa il committente

Il decreto legge del 6 ottobre 2019, n. 124, al fine di limitare i casi di omesso versamento di ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nell'ambito dei lavori eseguiti da imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, **trasferisce l'obbligo di versamento delle ritenute in capo al committente**, previo trasferimento della provvista e invio dei dati da parte delle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici.

A decorrere dal **1° gennaio 2020**, in tutti i casi in cui **un committente** - sostituto d'imposta residente in Italia - affidi ad un'impresa l'esecuzione di **opere o servizi**, il versamento delle ritenute fiscali trattenute dalle imprese appaltatrici o affidatarie e da quelle subappaltatrici sulle retribuzioni erogate al personale **direttamente** impiegato nell'esecuzione dell'opera o del servizio **dovrà essere eseguito direttamente dal committente**.

Adempimenti e responsabilità in capo l'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice

A tal fine sarà necessario che **l'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice** fornisca al committente:

- la provvista necessaria per effettuare il versamento delle ritenute su di uno **specifico conto corrente del committente**, almeno 5 giorni prima della data prevista per il versamento delle stesse (il giorno **16** del mese successivo a quello di erogazione della retribuzione);
- tramite PEC, **un elenco nominativo di tutti i lavoratori**, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il **dettaglio delle ore prestate** da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, **l'ammontare della retribuzione** corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il **dettaglio delle ritenute fiscali** eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con **separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente**;
- tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessari per effettuare il pagamento delle ritenute;
- i dati identificativi del bonifico effettuato al committente per fornirgli la provvista di denaro.

Nel caso in cui, entro il termine per fornire all'impresa committente la provvista necessaria per il pagamento delle ritenute, l'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice abbia maturato il diritto a ricevere **corrispettivi da parte del committente**, può inviare a quest'ultimo la richiesta di **compensare in tutto o in parte** le somme necessarie all'esecuzione del versamento delle ritenute con il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti.

L'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice resta **responsabile** della corretta determinazione delle ritenute e della corretta esecuzione delle stesse, nonché del versamento, senza possibilità di fare ricorso alla compensazione, laddove entro i 5 giorni antecedenti al termine per effettuare il versamento non abbia provveduto a:

- fornire al committente la provvista necessaria;
- trasmettere la richiesta di compensazione delle ritenute con i corrispettivi maturati e i dati necessari affinché il committente provveda al versamento delle ritenute.

Adempimenti e responsabilità in capo al committente

Il committente, che ha ricevuto il denaro necessario per effettuare il versamento delle ritenute, lo esegue **senza possibilità di utilizzare i propri crediti d'imposta in compensazione**, entro il giorno 16 del mese di scadenza, in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute. Lo stesso deve indicare nella delega di pagamento (F24) il **codice fiscale** del soggetto per conto il quale il versamento è stato eseguito.

Il committente che ha effettuato il pagamento delle ritenute per conto dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, deve darne loro comunicazione (tramite PEC) entro i successivi 5 giorni.

Il committente è **responsabile** per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici, subappaltatrici:

- a) **entro il limite della somma** dell'ammontare dei bonifici ricevuti dalle stesse e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e ancora non corrisposti;
- b) **integralmente** nel caso in cui **non** abbia comunicato tempestivamente all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui versare la provvista di denaro o abbia eseguito i pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici **inadempienti**.

Qualora l'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice **non trasmetta** i dati necessari per l'effettuazione del versamento delle ritenute oppure **non esegua** nel termine previsto il versamento dei **fondi necessari** per il versamento delle ritenute da parte del committente, quest'ultimo **deve sospendere** il pagamento dei corrispettivi maturati **vincolando** le somme ai fini del versamento delle ritenute, dandone comunicazione entro 90 giorni all'Agenzia delle Entrate. In tal caso è preclusa all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice qualsiasi azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non viene eseguito il versamento delle ritenute.

Tuttavia, laddove **entro 90 giorni** dalla scadenza prevista, l'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice fornisca al committente la provvista necessaria per il pagamento delle ritenute o gli inoltri la richiesta di compensazione con i corrispettivi maturati, questi è tenuto al versamento delle stesse, facendo ricorso all'istituto del ravvedimento operoso (addebitato all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice le sanzioni e gli interessi versati).

Pagamento diretto delle ritenute da parte delle imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie

L'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice può eseguire **direttamente** il versamento delle ritenute, comunicando al committente **tale opzione** entro la data prevista per la provvista fondi, **allegando una certificazione messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate** che attesta che nell'ultimo **giorno del mese precedente** a quello della suddetta scadenza:

- è **in attività da almeno 5 anni** ovvero ha eseguito **nel corso dei due anni precedenti** complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo **superiore a euro 2 milioni**;
- **non ha iscrizioni a ruolo** o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi **superiori a 50.000 euro**, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente previsione, la suddetta certificazione sarà messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate, mediante canali telematici e l'autenticità della stessa sarà riscontrabile dal committente mediante apposito servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia stessa.

Rif. Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2019, n. 252

Per maggiori informazioni, potete contattare Davide Rossetti (Davide.Rossetti@MorriRossetti.it) Name Partner, o Roberta De Pirro (Roberta.DePirro@MorriRossetti.it) Responsabile del Centro Studi.

The image shows the interior of a grand, classical building. The space is characterized by large, fluted marble columns and a high ceiling with decorative moldings. A large, multi-tiered chandelier hangs from the ceiling. On the left, there is a large arched doorway leading to an outdoor area with a glass and metal gate. The floor is polished and reflects the surrounding architecture. In the foreground, there are faint, stylized line drawings of a fish and a shell on the floor. The overall atmosphere is one of elegance and historical grandeur.

PIAZZA ELEONORA DUSE, 2
20122 - MILANO
+39 02 76 07 971
MORRIROSSETTI.IT

MR